



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/1154/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 22868/A1610A del 11/09/2019

n. 24063/A1610A del 24/09/2019

Al Responsabile del procedimento dello
Sportello Unico Attività Produttive
c/o Unione Colli divini nel cuore del Monferrato
Via Parrocchia, 1 14030 SCURZOLENTO (AT)
c.a. del Responsabile Geom. Marco Rossi
PEC: suap.collidivini@pec.it

Alla Provincia di Asti – SIAP c/o Servizio Ambiente
Piazza Alfieri, 33 – 14100 ASTI (AT)
c.a. del Responsabile Dott. Angelo Marengo
PEC: siap@cert.provincia.asti.it

Al Comune di
CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
c.a. Arch. Mariuccia Sanlorenzo
PEC: utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Via Pavia, 2 - Cittadella
15121 ALESSANDRIA (AL)
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A18000
Settore Tecnico Regionale
Alessandria e Asti - A1814A
PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/1154/2018A/A16.000

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
Intervento: Progetto per realizzazione di impianto sportivo motoristico
(crossodromo) sito in frazione Valenzani, località Valle Randolo.
Proponente: Società Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja.
Pratica SUAP n. 15/2018 – Pratica SIAP C.D-0682018-MONF.

Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., indetta per
il giorno 4 novembre 2019.

Relazione in adempimento all'art. 146 d.lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 0020070.24-09-2019, qui
pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive, c/o Unione Colli divini nel cuore del
Monferrato, in data 24 settembre 2019, relativa alla seduta decisoria della Conferenza
dei Servizi indetta per il giorno 4 novembre 2019, nell'ambito del procedimento
amministrativo di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010,

vista la lettera del Comune di Castagnole Monferrato qui pervenuta in data
11 settembre 2019, con nota prot. n. 0002334 della stessa data 11 settembre 2019,
con cui si chiedono i contributi di competenza al fine di consentire l'espressione del
parere motivato da parte dell'O.T.C.,

esaminata la documentazione progettuale integralmente pubblicata sul sito
internet della Provincia di Asti all'indirizzo indicato nella stessa lettera di convocazione
della Conferenza di Servizi,

constatato che detta documentazione risulta essere stata integrata con gli
atti richiesti dal Settore scrivente, con prot. n. 27432/A1610A del 23 ottobre 2018, in
occasione della precedente Conferenza di Servizi indetta per il 26 ottobre 2018,
richiesta che è stata ribadita con successiva comunicazione prot. n. 8652/A1610A del 2
aprile 2019, in riscontro alla nota di riavvio del procedimento pervenuta in data 26
marzo 2019 dal medesimo Sportello Unico Attività Produttive,

visto che, su istanza della Società proponente allo scopo di poter procedere
alla redazione della documentazione integrativa richiesta da questo Settore (con prot.
n. 27432/A1610 del 23 ottobre 2018), è stata effettuata una visita di sopralluogo in data
14 giugno 2019, con specifico riferimento agli aspetti riguardanti le verifiche e gli
approfondimenti richiesti dal medesimo Settore,

viste le diverse osservazioni formulate da Associazioni e Comitati di cittadini, pubblicate sul medesimo sito internet della Provincia di Asti, con le quali sono stati posti in evidenza degli aspetti potenzialmente critici inerenti la proposta progettuale in argomento,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un impianto sportivo da adibire a crossodromo, nonché della viabilità di accesso con individuazione delle aree a parcheggio, e che detti interventi, secondo quanto indicato nella *“Relazione specialistica forestale – Integrazione e aggiornamenti”*, comportano la trasformazione di bosco pari a circa 5,9148 ha,

verificato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., gli interventi in oggetto **sono** compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l’art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l’intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

rilevato che, con riferimento alla Variante al P.R.G., è stato predisposto uno specifico elaborato inerente la *“Verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale”*, in cui sono state analizzate le disposizioni normative di Ppr (obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni) riguardanti l’ambito di paesaggio, i beni e le componenti paesaggistiche che interessano l’area d’intervento, ponendo in evidenza gli *“Elementi di coerenza della Variante”* riferiti al *“Testo normativo del Ppr”*,

constatato, dalla tavola P5 di Ppr, che la superficie boschiva interessata dalla realizzazione degli interventi in progetto non risulta essere interessata dalla delimitazione di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) e che nell’Elaborato *“Verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale”* si precisa che: *“nè nell’ambito recintato del crossodromo né nelle aree attraversate dalla viabilità sono ricompresi boschi di interesse comunitario”*,

vista la *“Relazione specialistica forestale integrazioni e aggiornamenti”*, in cui si specifica che:

- *“La superficie oggetto di intervento (...) non ricade in un’area protetta, né in un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), né in una Zona di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- *“attualmente la forma di governo delle superfici è un mosaico molto articolato di ceduo di robinia e governo misto (...)”*;
- *“localmente sono presenti schianti e vi sono aree in cui il popolamento di robinia è collassato o prossimo al collasso”*;
- *“la superficie in trasformazione è prevalentemente costituita da robinieti, con alcuni nuclei di boscaglie pioniere d’invasione o di quercu carpineti”*;
- *“non sono presenti boschi di protezione diretta (...) quindi l’intervento non pregiudica funzioni protettive dirette”*;

rilevato, dall’elaborato *“Verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale”*, che:

- *“tra gli elaborati progettuali è contenuta una relazione di caratterizzazione sotto il profilo forestale delle aree boscate toccate dall’intervento che evidenzia i soggetti arborei maggiormente significativi e che è servita come guida per il disegno dei diversi elementi progettuali, in particolare le piste (...)”*;
- *i popolamenti di castagno “non vengono in alcun modo intaccati dal progetto”*;
- *“i prati e le aree libere del fondo della Valle Randalo verranno interessati per lo più da interventi di attrezzamento ecologico, funzionali alla mitigazione degli impatti legati alla nuova viabilità, e solo in parte al rimboschimento”*;
- *nelle “aree di elevato interesse agronomico”, nella “Zona fluviale interna” e nelle “Aree rurali di (...) collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13)”*, individuate dal Ppr, ricade il tratto iniziale della viabilità di accesso al crossodromo *“che attraversa terreni allo stato attuale non coltivati, fatto salvo un impianto da arboricoltura da legno (...)”*; tale percorso è stato studiato al fine di contenere al massimo la frammentazione particellare e la sua realizzazione non dovrà in alcun modo precludere un eventuale ripristino (...) per finalità produttivo-rurali (...); le aree a contorno saranno oggetto di interventi (...) con finalità paesaggistiche ed ecologiche (...); la scelta localizzativa della nuova strada di pertinenza del crossodromo è finalizzata a *“garantire un rapido e completo smantellamento in caso di cessazione dell’attività”* e a non interferire con il tracciato della strada comunale di Valle Randalo per *“evitare sovrapposizioni di flussi a diversa destinazione”*; la realizzazione della nuova viabilità *“non ha alcuna ripercussione sul rio, in quanto opera ad adeguata distanza dalle sponde (...) e non implica l’eliminazione di complessi vegetazionali naturali caratterizzanti le pertinenze del corso d’acqua”*;
- *nelle “aree di elevato interesse agronomico”, la Variante “non introduce nuove possibilità edificatorie”*;
- *gli interventi che ricadono nelle “Aree rurali di (...) collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13)” si prevedono “operazioni di ridisegno delle strutture vegetali di tipo lineare, nell’ottica di riqualificare il paesaggio rurale locale e di rafforzare l’eco-connettività delle fasce del rio di Quarto (...)”*;

constatato dalla relazione paesaggistica che:

- i *“6 piccoli edifici”* di servizio al crossodromo saranno *“costituiti da moduli prefabbricati non aderenti al suolo”*;
- *“con fondo in cemento”* sono previste *“una zona per il lavaggio delle moto (90 mq.)”* e *“una zona camper service (90 mq.)”*;
- *“lungo il nuovo tracciato stradale verranno delimitate le zone da adibire a parcheggio temporaneo per gli spettatori all'interno di aree ordinariamente mantenute a prato”*;
- le trasformazioni riguardanti la percezione visiva del paesaggio comportano impatti che possono essere *“reversibili in caso di dismissione dell'impianto, con interventi di recupero di portata limitata (rimozione dei prefabbricati, rimodellamento del terreno e rinverdimenti)”*;
- come *“evidenziato nella Carta della visibilità allegata (...) per la costruzione del crossodromo è stato individuato un sito isolato, pressochè privo di insediamenti (...) e completamente nascosto rispetto alla SP 14, ai concentrici di Castagnole Monferrato, Portacomaro, Scurzolengo, Refrancore e dalle frazioni di Migliandolo e Valenzani (...); si tratta infatti di una vallecchia secondaria, completamente circondata da appezzamenti boscati (...); poichè gli interventi (...) si concentrano sul fondovalle e sui versanti (...) senza mai interessare le fasce di crinale, le piste e i manufatti che caratterizzano l'impianto risulteranno percepibili solo nelle immediate vicinanze dello stesso o percorrendo le piste sterrate che si sviluppano sui crinali (...); la morfologia del terreno, l'orientamento dei crinali e la presenza di vegetazione fanno sì che già a poche centinaia di metri di distanza dal sito (...) il crossodromo non sia visibile;*

visto che nell'elaborato di riscontro alla richiesta di integrazioni formulate dal Settore scrivente, si chiarisce quanto segue:

- *“l'area in cui è prevista la realizzazione del bacino di fitodepurazione non interferisce con la rete dei percorsi agroforestali esistenti” e “la nuova strada di accesso all'impianto verrà realizzata (...) seguendo l'andamento del piano di campagna esistente, al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo e non pregiudicare l'utilizzo dei percorsi agroforestali esistenti che saranno intersecati dal nuovo tracciato”*;
- *“le diverse parti costitutive dell'impianto in progetto sono state dimensionate e localizzate tenendo conto, oltre che delle esigenze tecniche, della minimizzazione dell'interferenza con l'ecosistema boschivo e con gli elementi più rilevanti sotto il profilo ecologico”*;
- *“(...) è riportato l'esito del rilievo topografico degli esemplari arborei significativi presenti nell'area interessata dall'intervento (...) tutti gli alberi rilevanti (per dimensione o specie) sono destinati a essere conservati. La forma dei tracciati, la localizzazione di curve, tornanti e tratti in rettilineo è stata modificata rispetto alla conformazione originaria allo scopo di salvaguardare il maggior numero degli esemplari arborei suddetti”*;
- *“l'area oggetto di trasformazione comprende oltre allo sviluppo delle piste e delle rispettive fasce di rispetto, anche alcune aree intercluse (...) in corrispondenza delle aree intercluse (...) la vegetazione arborea esistente verrà mantenuta (...) contenendo l'impatto visivo (...)”*;

- *“sulle aree intercluse comprese all’interno dell’impianto e circondate dalle piste (...), oltre a conservare la vegetazione arborea esistente, verrà essere incrementata la presenza arbustiva con l’impianto di esemplari appartenenti alle specie autoctone (...);*
- *con riferimento alla Strada comunale sterrata di Valle Randalo, inclusa nella rete regionale del patrimonio escursionistico che costeggia l’area d’intervento, si chiarisce che: “diversi tratti sono in trincea e, pertanto, le scarpate boscate impediscono la vista dell’area di intervento dal sedime sterrato (...). Nei tratti non in trincea (...) i tracciati delle piste, allontanati dalle porzioni più alte del versante (...) si snodano a diverse decine di metri dal percorso escursionistico nei punti più vicini. Tra tale tracciato stradale e le piste verrà mantenuta la vegetazione boscata esistente e incrementata con l’impianto di nuovi soggetti arborei (...). Inoltre lungo la recinzione che delimita l’impianto (...) è prevista la realizzazione di una cortina arbustiva (...) che, entro alcuni anni dalla messa a dimora, nasconderà completamente l’area di intervento ai fruitori del percorso escursionistico”;*
- *“la nuova strada di accesso all’impianto non costituirà impermeabilizzazione del suolo, dal momento che non ne è prevista la pavimentazione con materiali bituminosi o simili”;*
- *“è stato individuato un areale (...) dove attuare opere di miglioramento della qualità paesaggistica (...). La scelta del sito è scaturita sia dalla sua vicinanza con l’ambito di progetto, così da incidere positivamente sul contesto immediatamente coinvolto (in primis la Frazione Valenzani), sia dalla considerazione che il Piano paesaggistico regionale identifica la Strada Provinciale 14 in territorio di Valenzani come elemento di criticità lineare (...) caratterizzato da fattori di detrazione visiva, sia dalla constatazione diretta dello stato poco curato delle pertinenze del corso d’acqua”;*
- *“dovranno pertanto essere previsti interventi finalizzati: al mascheramento dei fabbricati produttivi ubicati lungo la strada comunale dei Calcini, in posizione sopraelevata rispetto alla SP 14, e della cabina elettrica di trasformazione (...) alla qualificazione (anche in chiave ecologica) del rio e delle sue sponde, al generale miglioramento percettivo dell’imbocco di Via Calcini dalla SP 14”;*

richiamato il Comunicato dell’Assessorato all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, in cui si segnala che: *“l’autorizzazione paesaggistica, richiamata nell’autocertificazione, non costituisce l’elemento centrale nelle procedure di trasformazione boschiva: è la trasformazione boschiva che determina l’obbligo di compensazione previsto dall’art. 19, comma 4 e non l’autorizzazione paesaggistica, la cui richiesta non dovrà più essere accompagnata dal progetto di intervento compensativo, ove dovuto”;*

ritenuto che l’intervento proposto, comportando prevalentemente trasformazioni di tipo reversibile, bilanciate da interventi di compensazione paesaggistica aggiuntivi all’obbligo di compensazione boschiva in materia forestale, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. c) e g) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

considerato che le opere proposte, determinano un contenuto impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, e appaiono tali da non recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, così come fruibili dai luoghi di normale accessibilità dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, a condizione che:

- gli interventi di compensazione paesaggistica, aggiuntivi all'obbligo di compensazione boschiva in materia forestale e indicati come ipotesi nell'elaborato di riscontro alla richiesta di integrazioni formulate dal Settore scrivente, siano realizzati contestualmente alle restanti opere in progetto sulla base di sviluppi progettuali di maggior dettaglio da sottoporre, ove necessario a seconda del tipo d'intervento compensativo, a successiva autorizzazione paesaggistica, che potrà risultare di competenza comunale in base ai disposti dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.; dette misure di compensazione paesaggistica potranno eventualmente essere implementate, sempre nel territorio della frazione Valenzani e con finalità di eliminazione e/o mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di miglioramento della qualità del paesaggio fruibile dai luoghi di normale accessibilità;
- gli interventi di spalcatura della vegetazione arborea per favorire la visibilità delle piste da parte del pubblico, richiamati nell'elaborato di riscontro alla richiesta di integrazioni formulate dal Settore scrivente, siano riferiti esclusivamente alla vegetazione arborea conservata nelle aree intercluse ai taccati in progetto, puntualmente indicate nel medesimo elaborato, e siano limitati soltanto ad alcuni palchi di rami inferiori ed effettuati secondo criteri di potatura che non alterino la forma e il portamento degli alberi interessati;
- per tutti i manufatti o fabbricati di servizio al crossodromo, costituiti da moduli prefabbricati non aderenti al suolo, in coerenza con quanto indicato nei più recenti disegni di progetto, siano previsti rivestimenti esterni in doghe di legno, senza utilizzo di strutture in calcestruzzo o metalliche lasciate a vista; per le loro coperture siano adottati materiali non riflettenti e colorazioni a bassa luminosità coerenti con i cromatismi più scuri delle componenti naturali circostanti.

Si rammentano le modalità procedurali per le autorizzazioni alla trasformazione boschiva, con relativa previsione di adempimenti in materia di comunicazione da rendere ai competenti settori forestali, stabilite dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. Si richiama altresì la *"Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative"* di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*.

Classif. 11.100/1154/2018A/A16.000

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20..

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori
Arch. Mauro Martina
Arch. Alfredo Visentini

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.